SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel secondo trimestre 2001, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

01A9741

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. **365.**

Regolamento concernente l'elevazione degli uffici circondariali marittimi di Pozzallo e La Maddalena a Capitaneria di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135;

Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricomprese nella giurisdizione delle direzioni marittime di Catania e di Cagliari al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 7 maggio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli uffici circondariali marittimi di Pozzallo (Ragusa) e La Maddalena (Sassari) sono elevati a Capitaneria di porto, assumendo la rispettiva denominazione di Capitaneria di porto di Pozzallo e di La Maddalena.

Art. 2.

1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, è individuato nelle rispettive tabelle, allegate al presente decreto, le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante e abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
CASTELLI, *Ministro della giustizia*
MARTINO, *Ministro della difesa*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 221

ALLEGATO

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
Milazzo	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi Salina Canneto Panarea Stromboli	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Spadafora, Venetico, Valdina, Torregrotta, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, "Pace del Mela" San Filippo del Mela, Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari, Falcone, Oliveri, Patti, Gioiosa Marea, Piraino, Brolo, Naso, Capo D'Orlando, Torrenova, Sant'Agata di Militello, Acquedolci, Caronia, Santo Stefano di Camastra, Reitano, Motta D'Affermo, Tusa, Lipari, S.ta Marina Salina, Leni, Malfa
		Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo	S. Stefano di Camastra S. Agata di Militello Capo d'Orlando	Castel di Tusa Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa	
Messina		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara	Torre di Faro Giardini	S. Teresa di Riva Letoianni Alì Terme	Provincia di Messina (ME) limitatamente ai comuni di: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Malvagna, Mandanici, Messina, Moio al Cantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccella Valdemone, Sant'Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, S. Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina
Catania	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Province di: **Enna (EN)**; **Catania (CT)** limitatamente ai comuni di: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Milo, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Nicolosi, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, S. Giovanni la Punta, S. Gregorio di Catania, S. Michele di Ganzaria, S.Pietro Clarenza, S.Agata li Battiati, S. Alfio, S. Maria di Licodia, S. Venerina, Trecastagne, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.
		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto	Pozzillo Aci Castello	S. Maria la Scala Ognina	
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Province di: **Catania (CT)**, limitatamente ai comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo; **Siracusa (SR)**, limitatamente ai comuni di: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	

DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA

Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)	Portopalo	Avola Marzamemi (Pachino)	Province di: **Siracusa (SR)**, limitatamente ai comuni di: Melilli, Siracusa, Avola, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini.
Pozzallo		Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo	Scoglitti (Vittoria)	Marina di Ragusa Donnalucata	Provincia di: **Ragusa (RG)**.

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MARITTIME DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitanerie di Porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici Circondariali Marittimi	Limiti territoriali dei Circondari	Uffici Marittimi Locali	Delegazioni di Spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI					
	Oristano	Da Porto Alabe escluso a Capo Pecora escluso		Marceddi (Arborea)	Province di: **Cagliari(CA), Oristano (OR).** **Nuoro(NU)**, limitatamente ai seguenti comuni: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Desulo, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Isili, Ierzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Mamoiada, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Orroli, Ortueri, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.
	Carloforte	Isola di San Pietro e isolotti viciniori			
	S. Antioco	Da Capo Pecora incluso a Capo Teulada escluso, compresa l'isola di S. Antioco e gli isolotti viciniori	Portoscuso	Calasetta	
Cagliari[1]		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato escluso		Porto Budello (Teulada)	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo Monte Santo incluso		Porto Corallo (Villaputzu)	
Olbia		Da Capo Montesanto escluso a Capo Bados escluso	Siniscola Cala Gonone	Orosei	Province di: **Nuoro (NU)**, limitatamente ai seguenti comuni: Bitti, Budoni, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Orani, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Posada, S. Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè **Sassari (SS)**, limitatamente ai seguenti comuni: Alà dei Sardi, Anela, Arzachena, Benetutti, Berchidda, Bono, Bottidda, Buddusò, Burgos, Bultei, Esporlatu, Illorai, Monti, Nule, Olbia, Oschiri, Pattada.
	Golfo Aranci	Da capo Bados incluso a Capo Ferro incluso	Porto Cervo di Arzachena		
La Maddalena		Da Capo Ferro escluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti, fino all'estremità nord inclusa della Spiaggia di Rena Maiore	Palau	Santa Teresa di Gallura	**Sassari (SS)**, limitatamente ai seguenti comuni: Arzachena, Calangianus, La Maddalena, Luogo Santo, Luras, Palau, S.Teresa di Gallura, Tempio Pausania.
Porto Torres		Dall'estremità nord esclusa della Spiaggia di Rena Maiore fino a Capo Falcone escluso, compresa l'isola dell'Asinara	Castelsardo	Stintino	Province di: **Sassari (SS)**, limitatamente ai seguenti comuni: Aggius, Alghero, Ardara, Badesi, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Roccadoria, Mores, Muros, Nughedu di S. Nicolò, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, S. Francesco d'Aglientu, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, S.Maria Coghinas, Stintino, Sorso, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Agultu, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Vignola, Villanova Monteleone. **Nuoro (NU)**, limitatamente ai seguenti comuni: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Scano, Montiferro, Sennariolo, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a porto Alabe incluso	Porto Conte (Fertilia) Bosa	S. Nicolò dell'Argentiera	

VISTO: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

---

[1] con sezione staccata di Sarroch

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].

Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«Art. 17. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa)».

— L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, così recita:

«Art. 1 *(Organizzazione della pubblica amministrazione)*. — 1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali:

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;

c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;

d) possibilità di istituzione del Segretario generale;

e) diversificazione delle funzioni di staff e di line;

f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;

i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;

l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti princìpi:

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo e amministrazione;

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;

5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;

m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;

n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;

o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.

3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.

5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.

7. Sono fatte salve le competenze della Regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.

12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera *l)*, n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e

per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.

27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da ermanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e princìpi:

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.

29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.

30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.

31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;

2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;

3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;

5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:

5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;

b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;

c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;

d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;

e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;

f) soppressione degli enti.

34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i princìpi di cui al comma 33.

35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.

36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;

b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;

c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;

d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.

37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *a)* del comma 33 e alla lettera *a)* del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti commissioni.

39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.

40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai conimi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).

42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1º giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti».

— L'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, così recita:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale della Repubblica)*. — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime: le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, così recitano:

«Art. 1 *(Circoscrizioni)*. — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime».

«Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi)*. — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento Capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante: «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2000, n. 121.

— L'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, così recita:

«Art. 41 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — È istituito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane: reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 135/2000 si veda nelle note alle premesse.

01G0423

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2001.

Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, che ha stabilito le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e, in particolare, l'art. 63 delle regole suddette;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2000, recante proroga del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, recante ulteriore differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine di cui all'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, in considerazione del fatto che non risulta ancora definito il sistema di certificazione per il livello di sicurezza ITSEC e che è in corso il previsto aggiornamento delle regole tecniche succitate, nel quadro del recepimento della direttiva 1999/93/CE sulla firma elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale è stata attribuita al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, in costante raccordo con il Ministro per la funzione pubblica;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine stabilito dall'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999, già differito al 30 settembre 2001, è ulteriormente differito al 31 maggio 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001

p. *Il Presidente:* STANCA

01A11049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 6 settembre 2001.

Delega del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Aldo Brancher.

IL MINISTRO
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI
E LA DEVOLUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Umberto Bossi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le riforme istituzionali e la devoluzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001, con il quale l'on. Aldo Brancher è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega di funzioni al Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Umberto Bossi, con il quale si dispone, in particolare, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al predetto Sottosegretario di Stato la cura delle funzioni indicate nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e delle attività di coordinamento formulati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Aldo Brancher, è incaricato di coadiuvare il Ministro nell'esercizio delle funzioni di competenza concernenti:

a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla normativa di rango costituzionale, a quella relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato ed alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo;

b) l'attività di studio e di confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali competenti, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea;

c) il conferimento di funzioni e la devoluzione di poteri alle istituzioni delle autonomie, anche in considerazione delle proposte in materia di federalismo predisposte in ambito parlamentare o governativo;

d) la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni al Ministro delegate.

2. Nell'ambito delle predette funzioni, il Sottosegretario di Stato è incaricato:

a) di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta;

b) di intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, per lo svolgimento di interpellanze o di interrogazioni a risposta orale, in rappresentanza del Ministro, nei casi di sua assenza o impedimento ovvero nei casi in cui il Ministro lo reputi necessario;

c) di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari;

d) di rappresentare il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito dei lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 settembre 2001

Il Ministro: BOSSI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2001
Ufficio controllo sui Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 126

01A11048

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2001.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in liquidazione coatta amministrativa, in Roma.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-

legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'Autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato decreto regio sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro»;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce che: «Al commissario nominato per la liquidazione coatta dell'EFIM sono trasferiti tutte le competenze e i poteri già attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM a norma del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'art. 156 concernente «Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM»;

Visti i decreti interministeriali del 21 luglio 1992 e del 2 novembre 1994, rispettivamente, di nomina e di conferma del commissario liquidatore dell'EFIM;

Visto il decreto n. 545288 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 1995, con il quale il predetto Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in liquidazione, è stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il prof. avv. Alberto Predieri è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto n. 745763 del 31 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1996, n. 29, con il quale il prof. avv. Alberto Predieri è stato confermato commissario liquidatore delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, individuate con decreto n. 745557 del 24 febbraio 1996;

Visto il decreto n. 746304 del 28 febbraio 1996, con il quale è stato determinato il compenso spettante al prof. avv. Alberto Predieri per l'attività di commissario della liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM e di Autorità di vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta delle società controllate dall'EFIM e per l'attività di commissario liquidatore in ordine alle società temporaneamente escluse dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto n. 747360 del 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1996, n. 106, recante, tra l'altro, la conferma del commissario liquidatore e dei membri del collegio sindacale in ordine alla società controllate dall'EFIM escluse dalla liquidazione coatta amministrativa;

Visto il verbale n. 74 del 29 agosto 2001, con il quale il comitato di sorveglianza dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nel comunicare l'avvenuto decesso in data 16 agosto 2001 del commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, prof. avv. Alberto Predieri, ha rappresentato i conseguenti problemi venutisi a creare, evidenziando la necessità della pronta nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza alla nomina del commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

L'avvocato Alberto Bianchi, nato a Pistoia il 16 maggio 1954 è nominato commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45.

Al commissario liquidatore EFIM in liquidazione coatta amministrativa, spetta un compenso forfettario annuo pari a L. 202.000.000, a carico della gestione liquidatoria, per l'attività di commissario della liquidazione coatta riguardante l'EFIM e di Autorità di vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società controllate dall'EFIM.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10988

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 settembre 2001.

Riparto tra le regioni e province autonome dello stanziamento di lire 100 miliardi per il potenziamento dei servizi per l'impiego - art. 117, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO - DIVISIONE VI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;

Visto l'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante per l'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento di lire 100 miliardi a valere sul fondo dell'occupazione per il potenziamento e lo sviluppo per l'impiego, assicurando gli standards minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego secondo l'accordo tra Ministero del lavoro, regioni, province autonome, province, comuni e comunità montane;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che istituisce presso la direzione generale per l'impiego il capitolo di bilancio 7671 - spese per potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa pari a lire 100 miliardi;

Considerata la necessità di potenziare più significativamente i servizi per l'impiego nelle province di più recente istituzione: Biella, Verbania, Lecco, Lodi, Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia;

Ritenuto, pertanto, di attribuire il 10% dello stanziamento complessivo alle province di cui al capoverso precedente;

Considerato il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente over 15 anni, considerati su base provinciale secondo i dati dell'annuario ISTAT «forze di lavoro - media 1999», tav. 4.1;

Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome secondo i dati su base provinciale di cui al capoverso precedente, in quanto le persone in cerca di lavoro e i residenti over 15 anni sono i principali fruitori dei servizi per l'impiego;

Ritenuto, altresì, di effettuare il riparto con il calcolo del 60% dello stanziamento sulla base delle persone in cerca di lavoro e del restante 40% sulla base della popolazione residente over 15 anni;

Ritenuto che le risorse finanziarie attribuite a ciascuna provincia sulla base dei criteri sopra individuati, devono essere utilizzate in coerenza con la programmazione regionale;

Visto il parere sulla proposta di riparto delle risorse di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da destinare al potenziamento dei servizi per l'impiego, espresso dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 agosto 2001;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione di lire 100 miliardi per il potenziamento dei servizi per l'impiego è effettuata tra le regioni e province autonome con attribuzione diretta alle province come indicato nella tabella che, allegata al presente decreto, ne diventa parte integrante.

Art. 2.

Le singole regioni con le rispettive province possono formalizzare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 10 settembre 2001, accordi specifici volti ad una distribuzione delle risorse in ambito regionale, fermo restando il totale regionale, sulla base dei criteri di riparto definiti dal presente decreto.

Art. 3.

Le risorse di cui al presente decreto sono ripartite tra le regioni a statuto ordinario ed erogate direttamente alle province entro e non oltre il 15 settembre 2001.

Le medesime risorse sono anche ripartite tra le regioni a statuto speciale e le province autonome e l'erogazione direttamente alle province avverrà entro e non oltre il 31 ottobre 2001, previa verifica del completamento del processo di riforma di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 469/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora entro tale data, a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei presidenti delle regioni e dell'UPI, dovesse riscontrarsi un esito negativo in ordine al processo di cui al comma precedente, le anzidette risorse residuali verranno ripartite tra le regioni e province autonome secondo i criteri stabiliti dal presente decreto, attribuendole direttamente alle province.

Roma, 6 settembre 2001

Il direttore generale: CARLÀ

ALLEGATO

RIPARTIZIONE SU BASE PROVINCIALE DELLE RISORSE PER L'ANNO 20001

Provincia	Ripartizione in lire
Piemonte	**L. 6.816.974.480**
Novara	L. 390.777.886
Verbano	L. 859.974.260
Vercelli	L. 201.861.161
Biella	L. 739.768.340
Alessandria	L. 517.046.322
Asti	L. 225.465.721
Cuneo	L. 590.905.752
Torino	L. 3.291.175.038
Valle d'Aosta	**L. 140.735.747**
Aosta	L. 140.735.747
Lombardia	**L. 11.564.795.766**
Lodi	L. 1.028.185.328
Pavia	L. 536.633.275
Sondrio	L. 199.576.849
Varese	L. 975.251.543
Bergamo	L. 890.571.501
Brescia	L. 1.128.090.044
Como	L. 592.639.048
Lecco	L. 1.110.682.111
Cremona	L. 341.625.051
Mantova	L. 350.551.880
Milano	L. 4.410.989.136
Liguria	**L. 2.431.030.723**
Imperia	L. 290.819.163
La Spezia	L. 335.403.375
Savona	L. 359.558.952
Genova	L. 1.445.249.233
Veneto	**L. 4.771.619.812**
Padova	L. 834.986.569
Rovigo	L. 369.117.042
Treviso	L. 690.233.215
Verona	L. 906.852.351
Vicenza	L. 695.012.260
Belluno	L. 217.851.347
Venezia	L. 1.057.567.028
Trento	**L. 489.213.735**
Trento	L. 489.213.735
Bolzano	**L. 387.862.313**
Bolzano	L. 387.862.313
Friuli V.G.	**L. 1.371.910.508**
Pordenone	L. 268.867.655
Udine	L. 614.169.716
Gorizia	L. 157.487.370
Trieste	L. 331.385.767
Emilia R.	**L. 5.464.523.360**
Ravenna	L. 401.438.010
Reggio Emilia	L. 443.106.648
Ferrara	L. 509.852.789
Forlì	L. 406.006.635
Rimini	L. 1.415.958.816
Piacenza	L. 307.360.367
Parma	L. 446.573.239
Modena	L. 640.399.185
Bologna	L. 893.827.671
Toscana	**L. 5.630.158.030**
Prato	L. 1.394.980.695
Livorno	L. 537.685.377
Pisa	L. 525.081.537
Arezzo	L. 375.549.138
Siena	L. 249.070.282
Grosseto	L. 310.065.519
Massa	L. 322.458.939
Lucca	L. 419.712.508
Pistoia	L. 366.622.309
Firenze	L. 1.128.931.726
Umbria	**L. 1.091.280.696**
Terni	L. 295.387.788
Perugia	L. 795.892.908
Marche	**L. 1.765.603.969**
Ascoli Piceno	L. 446.022.222
Macerata	L. 389.465.432
Pesaro	L. 430.793.473
Ancona	L. 499.322.842
Lazio	**L. 8.585.823.873**
Frosinone	L. 882.095.824
Latina	L. 674.403.516
Rieti	L. 225.886.562
Viterbo	L. 467.212.293
Roma	L. 6.336.225.678
Molise	**L. 626.302.781**
Isernia	L. 140.946.167
Campobasso	L. 485.356.614
Abruzzo	**L. 1.863.098.269**
Teramo	L. 457.313.606
Chieti	L. 522.035.788
L'Aquila	L. 443.397.312
Pescara	L. 440.351.563
Campania	**L. 13.531.655.881**
Avellino	L. 955.694.901
Benevento	L. 508.199.737
Caserta	L. 2.059.269.150
Salerno	L. 1.904.797.218
Napoli	L. 8.103.694.875
Puglia	**L. 8.276.270.127**
Foggia	L. 1.324.050.505
Taranto	L. 1.343.928.122
Brindisi	L. 775.073.744
Lecce	L. 1.907.031.598
Bari	L. 2.926.186.158
Basilicata	**L. 1.150.703.125**
Matera	L. 375.629.381
Potenza	L. 775.073.744
Calabria	**L. 8.206.532.985**
Crotone	L. 1.243.629.343
Vibo V.	L. 2.206.821.107
Cosenza	L. 1.900.599.502
Reggio C.	L. 1.786.383.888
Catanzaro	L. 1.069.099.145
Sardegna	**L. 3.885.297.720**
Nuoro	L. 569.745.993
Oristano	L. 352.786.260
Sassari	L. 1.061.614.948
Cagliari	L. 1.091.150.519
Sicilia	**L. 11.948.606.100**
Caltanissetta	L. 624.439.310
Catania	L. 2.899.435.983
Enna	L. 508.069.561
Messina	L. 1.846.327.024
Palermo	L. 3.245.158.885
Ragusa	L. 393.483.040
Siracusa	L. 890.551.880
Trapani	L. 748.002.596
Agrigento	L. 793.137.821
Italia	**L. 100.000.000.000**

01A10814

DECRETO 7 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Villa Laura» a r.l., in Cagliari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che la cooperativa in questione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Vista la documentazione prodotta dalla cooperativa nonché la quietanza di pagamento datata 26 giugno 2001 della Bipiesse, con la quale si attesta il pagamento dei contributi iscritti nei ruoli 995 del biennio 1993/1994, ruolo 226 del biennio 1995/1996, ruolo 298 del biennio 1997/1998;

Vista la quietanza di pagamento dei contributi 1999/2000 e del biennio 2001/2002, datata 5 settembre 2001;

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa:

società cooperativa edilizia «Villa Laura» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 8 giugno 1964 con atto a rogito notaio dott. Felice Contu - repertorio n. 48088 - iscritta nel registro delle società al n. 3713 del tribunale di Cagliari, BUSC n. 797.

Cagliari, 7 settembre 2001

p. *Il dirigente:* MEREU

01A10813

DECRETO 18 settembre 2001.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Lodi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle pari opportunità di nomina della dott.ssa Ornella Veglio quale consigliera di parità effettiva della provincia di Lodi;

Visto il decreto n. 42 del 3 luglio 2001, con il quale il presidente della provincia di Lodi designa la dott.ssa Danila Baldo consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Danila Baldo, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che non risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora costituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000, con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione provinciale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Lodi;

Decreta:

La dott.ssa Danila Baldo è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI DANILA BALDO

Istruzione.

Luglio 1975 - Maturità classica, liceo ginnasio «Pietro Verri», Lodi - Votazione riportata: 56/60.

Giugno 1981 - Laurea in filosofia con *curriculum* ad indirizzo teoretico, Università di Pavia - Votazione riportata: 110/110 «*cum laude*».

Marzo 1986 - Diploma di perfezionamento in filosofia, Università degli studi di Pavia - Votazione riportata: 70/70.

Lavoro.

1985-1990 - Docente di italiano e storia presso l'ITCG «Pandini» di S. Angelo Lodi.

1990-2001 - Docente di filosofia e scienze umane presso l'IMS «Maffeo Vegio» di Lodi.

Vita sociale.

Presidente del consiglio di istituto della scuola media statale di S. Angelo Lod., prima eletta per la componente genitori nelle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali, novembre 1998. Lunga esperienza nel distretto scolastico n. 55 e nel circolo didattico di S. Angelo Lod.

Coordinatora del gruppo Diade. Il gruppo, costituito da insegnanti di scuole di diverso ordine e grado, ha iniziato a riunirsi a Lodi, presso la sede dell'istituto magistrale «Maffeo Vegio», nell'autunno del 1993, decidendo di agire e indagare nell'ambito della differenza di genere, sul tema dei percorsi dell'identità femminile. Il gruppo ha formalizzato esperienze didattiche attuate, giungendo a una pubblicazione: - Pensare, dire, fare nella differenza - Percorsi didattici attraverso la differenza di genere; che comprende una scelta dei percorsi e progetti utili per un costruttivo confronto e per una efficace formazione sul tema della pedagogia della differenza di genere. Il lavoro, presentato nell'ottobre 1998, è stato patrocinato dalla provincia di Lodi come l'inizio di un percorso di formazione e aggiornamento nell'ambito delle Pari opportunità. Nell'a.s. 1998/1999 il gruppo ha tenuto il corso di aggiornamento: Differenza di genere e scuola: dalla ricerca teorica ai percorsi didattici; rivolto a docenti dei diversi ordini di scuola, patrocinato da provincia di Lodi e provveditorato agli studi di Lodi e realizzato presso la SMS «Don Milani» di Lodi. (vedi allegato n. 1).

Presidente dell'associazione culturale «Donne & Donne». L'associazione ha sede in S. Angelo Lodigiano, via Cavour, 19. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di valorizzazione della presenza propositiva e attiva delle donne nella vita sociale, di cooperazione e di solidarietà, di democrazia e di giustizia, della dignità della persona e della parità uomo-donna, della convivenza e del dialogo interculturale. La sua attività consiste: nell'organizzazione strutturata di servizi e progetti legati al mondo delle donne, dell'aggregazione giovanile, del tempo libero, delle problematiche dell'occupazione e della terza età; nella socializzazione e creazione di spazi attrezzati per l'aggregazione; nella conoscenza di problemi ed esigenze della realtà femminile e sociale di S. Angelo Lodigiano; nella realizzazione di attività culturali e sportive al fine di innalzare la qualità della vita. (vedi allegato n. 2).

Componente dell'esecutivo di Lodi per Mostar ONLUS, organizzazione per la quale si è recata per tre anni consecutivi (1996, 1997, 1998) nella città di Mostar, nell'ambito di un gemellaggio tra l'IMS «M. Vegio» e l'istituto pedagogico della capitale erzegovese, e nel giugno 1999 nei campi profughi kosovari in Albania, a Durazzo e Burrel, per portare alimenti e beni di prima necessità. Lodi per Mostar ONLUS, costituita da decenti dell'istituto statale «Maffeo Vegio» e di altre scuole di Lodi, è un'organizzazione attiva in iniziative solidaristiche e culturali con i popoli del Mediterraneo in situazione di guerra o povertà, secondo il modello del gemellaggio tra comunità proposto dalla cooperazione decentrata. Lodi per Mostar si propone di agire privilegiando gli strumenti del dialogo e della ricerca di soluzioni comuni, attivando le componenti democratiche della città di Lodi e sensibilizzando gli enti locali, al fine di proporsi come coscienza civile collettiva che sappia opporsi all'indifferenza e riaffermare il senso della dignità umana, valore forte della resistenza europea.

Corsi di aggiornamento e formazione frequentati o condotti negli ultimi cinque anni.

1996/1997:

in qualità di discente:

«Piano provinciale per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo», provveditorato agli studi di Lodi, Lodi, 25 febbraio-20 marzo 1997 (7 h).

«Corso di riconversione professionale», stabilito dal Ministero e organizzato dal provveditorato presso il liceo «Francesco Severi», Milano, febbraio-marzo 1997 (24 h).

in qualità di referente:

«Linguaggio e sessualità - Corso di aggiornamento sulle tematiche delle pari opportunità», promosso dalla provincia del Verbano Cusio Ossola e autorizzato dal provveditore di Novara, 25 novembre-9 dicembre 1996 (6 h).

«Un percorso di didattica innovativa attraverso la multimedialità», argomenti trattati: lavorare con gli ipertesti - Costruzione di un ipertesto, I.P.S.C.T. «L. Einaudi», Lodi, 19 novembre-11 dicembre 1996 (5 h).

«Le pari opportunità in ambito lavorativo, argomento trattato: Le giovani donne: cambiamenti e prospettive, collaborazione professionale al corso monografico indetto dalla giunta regionale della regione Lombardia, direzione generale formazione e lavoro, 16 aprile 1997 (3 h).

1997/1998:

in qualità di discente:

«La funzione interdisciplinare del progetto di classe», «Maffeo Vegio», Lodi, 2 dicembre 1997-10 marzo 1998 (7 h).

«Uno sguardo all'Europa», provveditorato agli studi di Lodi, Lodi, 8 maggio 1998 (3 h).

«Corso elementare di lingua inglese», «Maffeo Vegio», Lodi, 22 gennaio - 26 maggio 1998 (10 h).

in qualità di referente:

Seminario europeo «Arianne», Clermont Ferrand, nell'ambito del progetto IRRSAE «Differenza di genere e scuola», dal 25 al 27 settembre 1997 (16 h).

Corso di aggiornamento per docenti «Alfabetizzazione informatica e videoscrittura di base», «Maffeo Vegio», da gennaio a maggio 1998 (17 h).

Corso di aggiornamento per docenti «Programma sviluppo tecnologie didattiche 1997-2000, liceo Novello, Codogno, 3 e 17 dicembre 1997 (6 h).

Corso di aggiornamento per docenti «Cultura della multimedialità», scuola elementare Arcobaleno, Lodi, 29 aprile 1998 (3 h).

Corso di formazione e aggiornamento «Definizione e fattibilità e organizzazione di strategie comuni nel lavoro futuro», ITIS Cesaris, Casalpusterlengo, 5 maggio 1998 (3 h).

1998/1999:

in qualità di discente:

Seminario «Differenza di genere e scuola: la valutazione», IRRSAE Lombardia, Milano, 17 dicembre 1998 (7 h).

Seminario «Altre culture, culture altre», provveditorato agli studi di Forlì-Cesena, Forlì, 26 marzo 1999 (6 h).

Corso di aggiornamento «Autonomia sperimentazione e riforma», «Maffeo Vegio», Lodi, 2 dicembre 1998-3 giugno 1999 (6 h).

Corso di formazione per docenti tutor «Progetto di Orientamento scolastico e professionale - Formazione Classi IV», provveditorato agli studi di Lodi, presso ITC «Bassi», novembre 1998 - maggio 1999 (12 h);

in qualità di referente:

Corso di formazione per docenti «Differenza di genere e scuola: dalla ricerca teorica ai percorsi didattici», SMS «Don Milani», Lodi, novembre-marzo 1999 (21 h).

1999/2000:

in qualità di discente:

Seminario «Il POF», provveditorato agli studi di Lodi, ITIS Cesaris, Casalpusterlengo, 14 settembre 1999 (4 h).

Seminario di formazione «IG Students», via Corridoni, Milano, 9 dicembre 1999 (6 h).

Corso di formazione per docenti tutor «Culture e cultura di genere», IRRSAE Lombardia, Milano, gennaio-aprile 2000 (17 h).

Convegno «Nazionalità e nazionalismi», «Maffeo Vegio», Lodi, 13 marzo 2000 (5 h).

Convegno «Dedalo: una via all'imprenditorialità», Azienda Formaper, Milano, 19 aprile 2000 (3 h);

in qualità di referente:

Corso di formazione per docenti «Novecento: il secolo delle donne», gruppo diade-comune di Lodi, gennaio-febbraio 2000 (15 h).

2000/2001:

in qualità di discente:

Convegno «I giovani e l'imprenditorialità», CCIAA, Milano, 18 ottobre 2000 (3 h).

Convegno: «Una bussola per l'Europa: quali opportunità di formazione e lavoro in un'Europa multiculturale», Sala Cariplo, Milano, 18 gennaio 2001 (4,30 h).

Convegno «Donne e politica», Centro Congressi BPL, Lodi, 26 gennaio 2001 (6 h).

Convegno «La "Statale", incontra la scuola», Università statale di Milano, 3 maggio 2001 (6 h).

Convegno «La valutazione della soddisfazione degli utenti del Servizio sanitario nazionale», Auditorium collegio San Francesco, Lodi, 10 maggio 2001 (3,30 h).

Convegno «Il piano dell'offerta formativa e i *curricoli* delle istituzioni scolastiche autonome», Centro congressi BPL, Lodi, 24 maggio 2001 (3 h).

Corso di formazione «Una professionalità per l'orientamento», organizzato dal COR (Centro orientamento) dell'Università di Pavia, gennaio-aprile 2001, (32 h).

in qualità di referente:

Corso di formazione per docenti «Culture e cultura di genere», IRRSAE Lombardia, Milano, settembre-aprile 2000/2001 (16 h).

Corso di formazione per studenti «Scuola e imprenditorialità», Maffeo Vegio, Lodi, gennaio-maggio 2001 (16 h).

Partecipazione, in qualità di docente dell'istituto Maffeo Vegio, alla stesura di un progetto FSE (Fondo sociale europeo, Obiettivo 3, Misura E.1) per un corso post-diploma per facilitatrice dell'integrazione e dell'apprendimento nei servizi socio-educativi, marzo 2001.

Partecipazione al gruppo per l'orientamento dell'ufficio scolastico provinciale, aprile-giugno 2001 (23 h).

Partecipazione alle seguenti pubblicazioni a stampa:

AAVV, Differenza di genere e scuola: teorie e pratiche. I percorsi del territorio, a cura di Maria Rosa Del Buono, IRRSAE Lombardia, 1996.

Gruppo Diade, Pensare dire fare nella differenza-Percorsi didattici attraverso la differenza di genere, Il Pomerio, Lodi, 1998.

Gruppo Diade-comune di Lodi, Novecento: il secolo delle donne, Quaderni delle pari opportunità n. 1, Lodi, 2000.

Marcia mondiale delle donne - comune di Lodi, Le donne libere de guerre, violenze, povertà, Quaderni delle pari opportunità n. 2, Lodi, 2001.

01A10867

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazioni», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Soprèssa vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 30 marzo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Soprèssa vicentina», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999 il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio salumifici artigiani vicentini, quale associazione richiedente la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «C.S.Q.A. - Certificazioni», con sede in via San Gaetano, 74 - Thiene (Vicenza);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che l'organismo «C.S.Q.A. - Certificazioni» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni», iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Soprèssa vicentina», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 30 marzo 2001.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. - Certificazioni» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Soprèssa vicentina».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali

viene commercializzata la denominazione «Soprèssa Vicentina», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della DOP «Soprèssa vicentina» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazioni» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Soprèssa vicentina» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazioni» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Soprèssa vicentina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Soprèssa vicentina».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A11050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 21 settembre 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 2001.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA NORMATIVA E IL CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di luglio 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4088,15	0,473
ALBANIA	Lek	47	ALL	126,538	15,303
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	65,8466	29,406
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	17,21030	112,5590
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31201	837,717
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,54058	1257,121
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,22748	600,067
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,860664	2250,250
ARMENIA	Dram	246	AMD	476,821	4,061
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,54058	1257,121
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,68896	1146,836
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	3922,9	0,493
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,860664	2250,250
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,324443	5969,254
BANGLADESH	Taka	174	BDT	49,1717	39,396
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,73079	1118,969
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,72133	1125,123
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,860664	2250,250
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	41,2593	46,942
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia	233	BYB	-	-
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1213,62	1,596
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	5,67975	341,054
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	4,9359	392,383
BRASILE	Real	234	BRL	2,12194	913,660
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,56746	1235,497
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,52	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94652	994,732
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	707,921	2,736
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3296,22	0,587
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,31534	1472,719
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	104,355	18,558
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,710083	2727,272
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	33,8681	57,171

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	563,836	3,437
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,12399	271,857
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,574025	3373,140
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	1934,93	1,001
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	239,7570	8,170
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,89346	1022,838
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1120,28	1,728
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	286,616	6,757
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,1826	269,594
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	19,7953	97,837
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,44472	260,086
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31201	837,717
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	13,7876	140,527
ECUADOR	Sucre	76	ECS	-	-
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,37476	573,986
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,52845	257,252
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,16099	612,690
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,21934	235,628
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,24348	267,350
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,608568	3181,958
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,00368	966,567
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	45,8288	42,266
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,687915	2814,931
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	13,3845	144,699
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,77887	1088,779
GHANA	Cedi	111	GHC	6111,78	0,316
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	39,1187	49,509
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	107,210	18,063
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,608568	3181,958
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	152,957	12,661
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,610205	3173,839
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31201	837,717
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	6,72512	287,980
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1669,68	1,160

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	155,032	12,492
HAITI	Gourde	151	HTG	19,9182	97,270
HONDURAS	Lempira	118	HNL	13,3936	144,595
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	6,71299	288,502
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	41,2593	46,942
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9338,39	0,208
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1506,16	1,285
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,26887	7203,115
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	87,8932	22,030
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,6095	536,579
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	59,6373	32,470
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	126,307	15,333
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	67,9056	28,520
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	41,1425	47,070
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,263802	7341,415
LAOS	Kip	154	LAK	6544,94	0,295
LESOTHO	Loti	172	LSL	7,05800	274,449
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,546241	3545,050
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1300,39	1,489
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	0,860664	2250,250
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,387296	5000,562
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,44292	562,521
MACAO	Pataca	156	MOP	6,91437	280,099
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	54,9533	35,242
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5645,18	0,342
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	61,6847	31,394
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,2702	592,229
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,1139	191,503
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,396891	4878,772
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,15340	190,706
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	220,21000	8,795
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	24,4145	79,331
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	7,87418	245,994
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,0977	174,513
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	943,841	2,052
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	18320,1	0,105
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	5,37915	360,040
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	7,05800	274,449
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	64,4331	30,057

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	11,4585	169,051
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	94,4147	20,521
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,97143	242,905
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,10741	918,856
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,331302	5845,680
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	55,1044	35,146
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,860664	2250,250
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	2,89514	669,100
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	3575,11	0,542
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,01459	642,395
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,61713	535,926
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,13267	618,228
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,608568	3181,958
ROMANIA	Leu *	131	ROL	25272,8	0,076
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	25,1669	76,957
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	373,989	5,178
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,09839	472,553
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3;0752	629,752
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,608568	3181,958
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	7060,45	0,274
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	4,82715	401,235
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1572,54	1,233
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,56914	1234,160
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	38,7299	50,005
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	42,6249	45,428
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	218,8028	8,849
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2254,93	0,858
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	79,9459	24,226
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31201	837,717
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31201	837,717
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,31201	837,717
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,860664	2250,250
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	7,05800	274,449
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	224,809	8,614
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	844,311	2,293
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,26366	209,021
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,51355	1279,313
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	7,05800	274,449
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2022,56	0,957

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,02256	957,555
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	28,3291	68,367
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	763,067	2,538
THAILANDIA	Baht	73	THB	39,2423	49,356
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	1,89869	1020,207
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,47656	353,641
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,27575	1517,766
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1142681	0,001
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4475,45	0,432
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,62261	418,953
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1471,88	1,316
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	248,940	7,780
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,6214	166,660
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	320,548	6,098
VANUATU	Vatu	208	VUV	128,017	15,129
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	632,398	3,062
VIETNAM	Dong	145	VND	12819,9	0,151
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	144,739	13,381
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3009,87	0,643
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	47,3484	40,903

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A10979

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 2001 il prefetto dott. Carlo Schilardi è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2001.

01A10885

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.18133-XV.J(3364) del 17 settembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Tuono tipo C», che la ditta Viviano S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in S. Angelo di Mercato San Severino (Salerno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8866-XV.J(3314) del 17 settembre 2001, la polvere nera denominata «PM130», che la Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0027, 1.1D.

01A10833 - 01A10884

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale alla società «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle province lombarde S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 6 settembre 2001 alla società «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», con sede in Milano, viene revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito in Lodi, viale Milano, 117, e la società «Cooperativa Laudense S.r.l.», con sede in Lodi, viale Pavia, 50, è autorizzata a gestire il sopracitato magazzino generale, a seguito di cessione del ramo di azienda.

01A10880

Revoca dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale alla società «Genoa Terminal S.p.a.», in Genova

Con decreto ministeriale 19 settembre 2001 alla società «Genoa Terminal S.p.a.», con sede in Genova, viene revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale sito nel porto di Genova, lato ponente di Ponte Etiopia e la società «Industrie Rebora S.r.l.», con sede in località Erzelli-Montecroce, Genova, via E. Melen, è autorizzata a gestire il sopracitato magazzino generale, a seguito di subentro nell'attività della società «Genoa Terminal S.p.a.».

01A10881

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «A.F. - Società di amministrazione fiduciaria a responsabilità limitata», in Verona.

Con decreto ministeriale 11 settembre 2001, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «A.F. - Società di amministrazione fiduciaria a responsabilità limitata», con sede legale in Verona (numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. 02779790233), è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

01A10882

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monti Iblei», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentato dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», con sede legale presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa - Piazza Libertà, in alcuni parametri chimici e la rettifica di alcuni errori.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto.

Considerato altresì che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate.

Considerato che il testo del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monti Iblei», depositata presso i competenti servizi della Commissione europea è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 249 del 24 ottobre 1998, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte e delle rettifiche.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della

qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

MODIFICHE PROPOSTE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.P. «MONTI IBLEI»

Art. 3.

Comma 1 — Siracusa.

Dopo il comune di «Ferla» aggiunta di «Floridia».

Comma 1 — Catania.

Dopo il comune di «Mazzarrone» aggiunta di «S. M. di Ganzaria».

Comma 4. — Nella descrizione del confine «Segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta "S. Corrado" nel centro urbano di» anziché «Palazzolo Acreide» leggi «Noto»;

«e percorre la stessa strada fino ad incontrare la s.p. n. 17 "Favarotta-Ritellini" e» anziché «Cozza Rosa», leggi «Cozzo Rose».

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

Comma 4. — «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei" accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Valle dell'Irminio", "Val Tellaro", "Trigone-Pancali", deve essere effettuata» anziché «tra il 20 settembre e il 30 ottobre di ogni anno», leggi «dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 30 ottobre di ogni anno».

Comma 5. — «La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Monti Iblei", accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Gulfi", "Frigintivi", "Colatino", "Monte Lauro", "Val d'Anapo", deve essere effettuata» anziché «tra il 20 ottobre e il 15 gennaio di ogni anno oleicolo», leggi «dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni campagna oleicola».

Art. 6

Caratteristiche al consumo

Al comma 1:

anziché «K 232 $\leq$ 1,20», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,15», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$ 25 p.p.m.».

Al comma 2:

anziché «K 232 $\leq$ 1,50», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,15», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$25 p.p.m.».

Al comma 3:

anziché «K 232 $\leq$ 1,20», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,15», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$ 25 p.p.m.».

Al comma 4:

anziché «K 232 $\leq$ 1,00», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,15», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$ 25 p.p.m.».

Al comma 5:

anziché «K 232 $\leq$ 1,50», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,15», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$ 25 p.p.m.».

Al comma 6:

anziché «K 232 $\leq$ 1,20», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,15», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$ 25 p.p.m.».

Al comma 7:

anziché «K 232 $\leq$ 1,50», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,15», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$ 25 p.p.m.».

Al comma 8:

anziché «K 232 $\leq$ 2,00», leggi «K 232 $\leq$ 2,20»;

anziché «K 270 $\leq$ 0,12», leggi «K 270 $\leq$ 0,18»;

è soppresso: «esenale $\geq$ 25 p.p.m.».

01A10879

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Variante al Piano Regolatore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari

Il direttore del servizio della pianificazione territoriale e della cartografia con propria determinazione n. 231/PT del 6 settembre 2001 ha approvato con modifiche la variante al Piano Regolatore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari adottata dall'assemblea generale con deliberazione n. 284 del 23 novembre 2000 e n. 286 del 1° marzo 2001.

01A10886

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 269 del 7 settembre 2001 la società «Fonte Itala S.r.l.», con sede in Atella (Potenza) è stata autorizzata alla miscelazione dell'acqua minerale denominata «Fonte Itala» con quella proveniente dalle nuove captazioni denominate «San Marco» e «Itala 2».

01A10978

COMUNE DI ARMUNGIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Armungia (Cagliari) ha adottato l'8 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 (che peraltro non subiscono variazioni rispetto all'anno 2000) nel modo seguente:

abitazione principale - 4 per mille;

abitazioni secondarie - 4,5 per mille;

aree fabbricabili - 4,5 per mille;

immobili utilizzati per attività commerciali - 5 per mille.

2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione per le abitazioni principali ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

01A10942

COMUNE DI CAMINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Camino (Alessandria) ha adottato il 13 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Fattispecie	Aliquota o detrazione
Aliquota per tutte le unità immobiliari	5 per mille
Detrazione abitazione principale	200.000

(Omissis).

01A10943

COMUNE DI CARDÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cardè (Cuneo) ha adottato il 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

2) di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

01A10944

COMUNE DI MORIONDO TORINESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Moriondo Torinese (Torino) ha adottato il 13 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di approvare, *(omissis)*, le aliquote per l'imposta comunale immobiliare e la relativa detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella seguente misura:

aliquota unica 6 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

01A10945

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) ha adottato il 14 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale (6 per mille).

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari (6 per mille);

c) terreni agricoli (== per mille);

d) aree edificabili (6 per mille);

e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (4 per mille);

f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico (4 per mille).

Le aliquote di cui alle lettere *e)* ed *f)* sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997;

(Omissis).

2) di determinare per l'anno 2001 in L. 400.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

01A10946

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige concernente il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 luglio 2001, recante: «Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina veterinaria». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2001).

Il titolo del comunicato di errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suindicata, redatto nella forma sopra riportata, sia alla pag. 3 del sommario che alla pag. 32, è da intendersi formulato come segue: «Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina *e chirurgia*».

01A11029

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651233/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.